

- (6) Alla luce di quanto precede, il sottogruppo «prodotti chimici» del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha raccomandato, nella sua riunione del 1° ottobre 2015, di limitare il bisfenolo A nei giocattoli a 0,04 mg/l, un limite di migrazione stabilito conformemente alle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005, nell'ipotesi di un bambino con un peso corporeo di 10 kg, che mette in bocca 10 cm² della superficie del giocattolo per tre ore al giorno, e attribuendo il 10 % della DGT temporanea all'esposizione di un bambino al bisfenolo A presente nei giocattoli. Il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha sostenuto tale raccomandazione nella sua riunione del 14 gennaio 2016.
- (7) Sebbene il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (1) fissi un limite di migrazione specifico per il bisfenolo A utilizzato come monomero in alcuni materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e vieti l'utilizzo del bisfenolo A per la fabbricazione di biberon per lattanti in policarbonato, le ipotesi in base alle quali è stato fissato il limite di migrazione e stabilito il divieto sono diverse da quelle usate per determinare il limite di migrazione del bisfenolo A presente nei giocattoli.
- (8) Viste le prove scientifiche disponibili e tenuto conto delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari, il valore limite specifico attualmente applicabile per il bisfenolo A nei giocattoli è troppo elevato e dovrebbe essere riveduto.
- (9) Gli effetti del bisfenolo A sono attualmente oggetto di riesame nelle sedi scientifiche. Anche se in futuro potrà essere necessario rivedere il limite di migrazione se saranno disponibili nuove informazioni scientifiche pertinenti, è opportuno fissare il limite che riflette le attuali conoscenze scientifiche al fine di garantire un'adeguata protezione dei bambini.
- (10) L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli, istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, la voce relativa al bisfenolo A è sostituita dalla seguente:

«Bisfenolo A	80-05-7	0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.».
--------------	---------	---

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.L. 12 del 15.1.2011, pag. 1).

